



Comune di  
Porza

## **ORDINANZA MUNICIPALE A TUTELA DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA**

Il Municipio di Porza, richiamati gli artt. 192 e 107 lett. c LOC, 25 RALOC, nonché gli artt. 71 e segg. del Regolamento comunale;

### **ORDINA**

#### **Art. 1 Oggetto**

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio (art. 73 del Regolamento comunale) per la tutela della proprietà pubblica, in particolare per l'utilizzo e il transito su strade, piazze, sentieri e vicoli, nonché per l'uso di beni amministrativi o patrimoniali.

#### **Art. 2 Obbligo di autorizzazione**

<sup>1</sup>L'utilizzo e il transito sulle aree pubbliche soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

<sup>2</sup>Se la richiesta concerne aree e strade pubbliche ubicate fuori dalla zona edificabile, il Municipio trasmette le domande all'Autorità cantonale, corredate del proprio preavviso.

#### **Art. 3 Istanza**

<sup>1</sup>L'autorizzazione deve essere chiesta con istanza scritta al Municipio, eventualmente congiuntamente alla domanda di costruzione.

<sup>2</sup>La domanda deve essere corredata della documentazione cartografica e, a richiesta, di eventuale documentazione fotografica che consenta di accertare preliminarmente lo stato di fatto della proprietà pubblica (strada, piazza, sentiero, ecc.) per la quale si chiede l'autorizzazione al transito e/o all'occupazione.

<sup>3</sup>Nel caso in cui l'entità dell'uso dell'area pubblica sia prevedibilmente intensa, il Municipio può imporre l'allestimento - a spese del richiedente - di una prova a futura memoria.

#### **Art. 4 Cauzione**

<sup>1</sup>A dipendenza del grado di rischio di danneggiamento della proprietà pubblica interessata, il Municipio può imporre, contestualmente al rilascio della licenza edilizia o anche successivamente (qualora l'entità dell'occupazione si riveli essere sensibilmente superiore a quanto preventivato), il versamento di una cauzione.

<sup>2</sup>La cauzione varia da un minimo di fr. 500.00 ad un massimo di fr. 50'000.00.

#### **Art. 5 Limitazioni**

Il Municipio può imporre limitazioni di ogni genere, sia in relazione al numero di transiti ed agli orari di utilizzo della proprietà pubblica, sia in relazione ai mezzi tecnici (ad esempio, peso - a vuoto o a pieno carico - dei veicoli), sia in relazione al genere di materiale e di merci trasportate, ecc.

#### **Art. 6 Revoca dell'autorizzazione**

In caso di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, rispettivamente in caso di mancato versamento della cauzione entro il termine impartito, il Municipio può ordinare le seguenti misure:

- a) revoca con effetto immediato dell'autorizzazione;
- b) sospensione temporanea della validità dell'autorizzazione;
- c) ordine di manutenzione, riparazione o sistemazione dell'area pubblica interessata (con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio - a spese del titolare dell'autorizzazione - in caso di mancata esecuzione dei lavori entro il termine impartito).



### **Art. 7 Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente Ordinanza, così come le violazioni delle condizioni di autorizzazione, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 100.00 a fr. 10'000.00

### **Art. 8 Entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale, ovvero a far tempo dal 15 maggio 2013, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC.

<sup>2</sup>È abrogata ogni altra disposizione contraria alle norme della presente Ordinanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Franco Citterio

Il Segretario:  
Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 15 aprile 2013 con risoluzione municipale no. 118/2013, esposta agli albi comunali dal 18 aprile al 2 maggio 2013.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

6948 Porza, 15 aprile 2013